



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 159

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Caner, Cenci, Ciambetti, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Conte, Corazzari, Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Tosato, Toscani e Stival

STAGIONE VENATORIA 2011-2012: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 aprile 2011.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUARTA** e ai Consiglieri regionali il 21 aprile 2011.

STAGIONE VENATORIA 2011-2012: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Relazione:

I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent'anni dalla direttiva 409/79/CEE (ora sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), sono stati recepiti a livello di ordinamento nazionale dall'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992 (come introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221).

Nei primi anni di applicazione della citata legge quadro nazionale si è dovuto affrontare il problema causato da incertezze interpretative su taluni contenuti della legge medesima, le quali hanno determinato, "a cascata", situazioni diffuse di non corretto recepimento della Direttiva e quindi l'avvio di procedure di infrazione sia a carico della legge n. 221/2001 sia delle leggi regionali di recepimento. Oggetto di rilievo negativo era soprattutto la connotazione di "ordinarietà" dei prelievi, che si riteneva di desumere da disposizioni autorizzative a carattere pluriennale (nel caso della Regione Veneto, la legge regionale n. 13/2005) ancorché assistite da precisi, rigorosi meccanismi di riscontro tecnico-scientifico a cadenza annuale.

Ha quindi fatto seguito una fase di interlocuzione con i competenti uffici comunitari nell'ambito della quale, anche sulla base dell'apporto fondamentale fornito dalla guida interpretativa sulla direttiva uccelli messa a punto dalla Commissione europea nonché supportati da una giurisprudenza della Corte di giustizia che riconosce nella caccia uno degli utilizzi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c) della direttiva (si cita, al riguardo, la sentenza 16 ottobre 2003 nel procedimento C-182/02), si è preso atto dei contenuti di un intervento emendativo ritenuto idoneo a superare i rilievi, rivelatisi insuperabili, formulati dalla Commissione europea a carico della richiamata legge n. 157 del 1992 (modificata di recente dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 "legge comunitaria 2009") e della legge quadro regionale. Fondamentali, sotto i profili di merito, risultano il carattere non più pluriennale dell'atto di autorizzazione ed il sistema di monitoraggio positivamente sperimentato dalla Regione Veneto che consente di rispettare il carniere regionale massimo autorizzato.

Dunque, a livello di ordinamento regionale del Veneto, l'istituto dei "prelievi in deroga" è stato recepito dalla legge regionale n. 13 del 2005 che, con la modifica operata dalla legge regionale n. 24 del 2007 e per le ragioni sopra illustrate, è venuta ad assumere la connotazione di una legge quadro non autoapplicativa, la cui concreta applicazione non costituisce più un automatismo a cadenza annuale e a tempo indeterminato, bensì può essere oggetto di specifica attivazione e a cadenza solo annuale, ove sia preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni previste.

L'applicazione del regime di deroga nell'ordinamento della Regione del Veneto è stato disciplinato sia con interventi legislativi (dapprima a cadenza pluriennale e a seguire con interventi a cadenza annuale) sia in via amministrativa.

Dei primi si ricordano la legge regionali n. 7 del 2002 (per il biennio 2002-04), la legge n. 13 del 2005 (per il quinquennio 2005-10), la legge regionale n. 24 del 2007 (relativa alla stagione venatoria 2007-08) e la legge regionale n. 13 del 2008 (per la stagione venatoria 2008-09).

Con riferimento alle stagioni venatorie 2009-10 e 2010-2011, l'attuazione è avvenuta in via amministrativa, ovvero con deliberazioni della Giunta regionale (DGR n. 2141 del 14 luglio 2009 e DGR n. 1730 del 29 giugno 2010).

È sulla base di dette premesse che viene autorizzata, nei limiti di cui all'allegato A, l'applicazione per la stagione venatoria 2011-2012 del regime di deroga previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (ex direttiva 79/409/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 157 del 1992 articolo 19 bis, e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia, al riguardo, che l'applicazione per la stagione venatoria 2011-2012 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando beninteso il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una "domanda venatoria" fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie "ordinariamente cacciabili".

Si sottolinea il fatto che il rispetto dei massimali di prelievo per specie stabiliti dall'allegato A è garantito dal sistema di monitoraggio quindicinale già sperimentato con successo dalla Regione Veneto. Detto sistema, la cui congruità è stata a suo tempo pienamente riconosciuta dai competenti uffici comunitari, ha consentito, sulla base di una pronta e responsabile adesione del mondo venatorio, non solo di preconstituire riscontri convincenti nell'ambito della citata procedura di infrazione, ma anche di raccogliere dati statistici relativi ai prelievi che consentiranno in futuro di attivare una vera e propria banca dati.

Il progetto di legge si compone di due articoli e due allegati.

L'articolo 1, comma primo, dispone l'attivazione nel Veneto del regime derogatorio di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c) della direttiva n. 2009/147/CE limitatamente alla stagione venatoria 2011-2012. L'articolo chiarisce che detto regime soggiace, a livello di ordinamento nazionale, alle disposizioni di cui alla legge quadro nazionale n. 221/2002 e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24. L'articolo 1, in combinato disposto con l'allegato A, chiarisce quali sono le specie ammesse allo specifico regime derogatorio (storno, fringuello, prispolone, pispola, frosone e peppola), quali sono i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) per singolo cacciatore, quali sono i periodi di caccia consentiti, qual'è il limite massimo di prelievo a livello regionale per singola specie, quali sono le motivazioni che sono alla base dell'attivazione dello specifico regime di deroga.

L'articolo 1, comma secondo, in combinato disposto con l'allegato B, definisce in modo puntuale quali sono le incombenze da assolvere (a livello provinciale, a livello regionale ed in capo ai singoli cacciatori) per assicurare il

monitoraggio quindicinale previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

Segue e conclude l'articolo 2 relativo alla dichiarazione d'urgenza.

STAGIONE VENATORIA 2011-2012: APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Art. 1 - Stagione venatoria 2011-2012: applicazione regime di deroga.

1. Per la stagione venatoria 2011-2012 i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 vengono attuati, nella Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, nei limiti e per le motivazioni di cui all'allegato A.

2. Per la stagione venatoria 2011-2012 il monitoraggio quindicinale di cui al comma 1 dell'articolo 2 ter, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 si effettua secondo le modalità previste nell'allegato B.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Stagione venatoria 2011-2012: applicazione regime di deroga..... | 5 |
| Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza. | 5 |



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 159 RELATIVO A:

**STAGIONE VENATORIA 2011-2012: APPLICAZIONE DEL
REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9,
PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30
NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI
UCCELLI SELVATICI**

**ALLEGATI
A e B**

ALLEGATO A

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale, numero massimo di capi prelevabile a livello regionale

| SPECIE | Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) | Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) | Arco temporale | Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi) |
|--|---|--|--|--|
| STORNO Sturnus vulgaris | 20 | 100 | Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre | 163.593 |
| FRINGUELLO Fringilla coelebs | 20 | 100 | Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre | 465.937 |
| PRISPOLONE Anthus trivialis | 20 | 50 | Dal 2 settembre al 20 ottobre | 55.000 |
| PISPOLA Anthus pratensis | 20 | 50 | Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre | 55.000 |
| FROSONE Coccothraustes coccothraustes | 5 | 25 | Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre | 28.000 |
| PEPPOLA (Fringilla montifringilla) | 5 | 25 | Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre | 81.190 |

Motivazioni

L'applicazione per la stagione venatoria 2011-2012 delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione ma non sono inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando il carattere non ordinario dei prelievi in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie "ordinariamente cacciabili".

ALLEGATO B

Disposizioni per il monitoraggio quindicinale di cui all'articolo 2 ter, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

- 1) Le Amministrazioni provinciali si attrezzano a ricevere i tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale secondo le scadenze temporali fissate nelle schede medesime.
- 2) Le Amministrazioni provinciali provvedono, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi delle schede di monitoraggio quindicinale, a comunicare alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax, componendo il numero telefonico 041-2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.

CACCIATORI

- 1) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi periodici devono essere trascritti sulle schede di monitoraggio con cadenza quindicinale secondo le date indicate sulle schede medesime.
- 2) Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali (parte sinistra e parte destra della facciata anteriore della scheda) ed alla firma della facciata posteriore della scheda medesima nell'apposito spazio intermedio.
- 3) Il/I tagliando/i delle schede di monitoraggio quindicinale che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all'atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.

REGIONE VENETO

- 1) La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle Province, provvede, per il tramite della competente Struttura Regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:
 - a. al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del competente Assessorato regionale, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24;
 - b. alle Province per gli adempimenti di competenza.